



IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE

nel procedimento iscritto al n. 2264 dell'anno 2015 del Ruolo Generale
promosso da

LO GERFO SANTO (avv. BISCONTI PIETRO)

O.C.C.: avv. BATTAGLIA ALESSANDRA , dott. SARDO
ANTONIO

letti gli atti;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.09.2017 si osserva:

Il piano del consumatore presentato dal ricorrente va giudicato
meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.

Preliminarmente si reitera in questa sede il giudizio di ammissibilità della
proposta già formulato con decreto di fissazione di udienza del
12.06.2017, stante che il consumatore istante non è assoggettabile alle
procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 e succ. mod., poiché non svolge l'attività imprenditoriale e non ha
fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione
della crisi e ha inoltre fornito (anche su sollecitazione dell'OCC) tutta la
documentazione occorrente a ricostruire la sua situazione economico-
patrimoniale.

In ordine invece alla fattibilità del piano e alla sua meritevolezza si
osserva in primo luogo che il giudizio di fattibilità e di meritevolezza è
riservato al Giudice che esegue una valutazione discrezionale
utilizzando criteri interpretativi non oggettivi, che dipendono
dall'apprezzamento di volta in volta fatto.

Per procedere con l'omologazione è quindi necessario escludere che il
consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole



prospettiva di poterle adempiere, causando colposamente il sovraindebitamento, anche mediante un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In sostanza, per omologare la proposta, deve ritenersi il consumatore meritevole per il suo comportamento, ovvero esente da colpe nella determinazione del sovraindebitamento.

Pur conoscendo quella parte della giurisprudenza di merito secondo la quale la ragionevolezza della condotta e l'assenza di colpa, devono essere riassunti nel termine diligenza, che quindi sarebbe richiesta al consumatore per usufruire della procedura a lui favorevole.

Ritiene il decidente che qualificare il consumatore meritevole come diligente sembra essere eterodosso rispetto al nostro sistema giuridico.

Infatti, tanto in ambito contrattuale, quanto in ambito extracontrattuale, un comportamento negligente assume rilevanza soltanto se lede un interesse altrui giuridicamente protetto, perché solo in tal caso il soggetto al quale la condotta colpevolmente dannosa è imputabile è tenuto a risarcire il pregiudizio arrecato ad altri.

Soltanto una parte minoritaria della dottrina ritiene infatti che nella fattispecie in esame venga imputato al consumatore di avere assunto obbligazioni in una situazione nella quale sapeva, o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere, che non sarebbe stato in grado di onorarle.

Con la conseguenza che i soggetti ai quali viene offerta tutela da parte dell'ordinamento sono i creditori esposti alla pressoché sicura insolvenza della controparte a causa della colpevole condotta di questa.

Così interpretando il concetto di "meritevole comportamento" del consumatore si verificano tuttavia effetti paradossali: il consumatore diligente ricava dalla sua condotta un concreto vantaggio a scapito dei creditori, potendo attivare una procedura di composizione della crisi



tutta orientata a suo favore; di conseguenza per i creditori è meglio avere a che fare con un debitore negligente, e perciò escluso da questa procedura.

Invero nella nostra società anche a causa della crisi economica che ormai da anni imperversa nel nostro paese molte possono essere le cause del sovraindebitamento del consumatore: ad esempio l'enfatizzazione dei vantaggi della rateazione, che non permette all'utente di conoscere il prezzo effettivo del bene o del servizio acquistato; oppure contrarre un finanziamento senza la certezza di essere in grado di restituirlo.

E' evidente però che accedendo alla tesi restrittiva nessuno dei soggetti sopra menzionati avrebbe titolo per accedere alla procedura riservata ai consumatori, poiché la condotta da essi tenuta non può certo essere definita diligente.

Consegue che il consumatore meritevole prefigurato dal legislatore corrisponderebbe a quello che nei paesi anglosassoni viene definito *well educated middle-class consumer*, cioè colui che è capace di tutelarsi da solo, poiché in grado di comprendere le informazioni che gli vengono fornite.

Evidentemente, un soggetto con tali caratteristiche ha bisogno di questa procedura solo in ipotesi marginali, in genere a seguito di accadimenti del tutto imprevedibili, verificatesi in seguito all'assunzione del credito, come ad esempio morte, malattia o perdita del lavoro.

Secondo questa visione, resterebbero fuori dalla tutela, perché immeritevoli, proprio chi ne avrebbe più bisogno, cioè le fasce sociali più fragili, che spesso non hanno alternative, se non il ricorso al credito. La conseguenza di quanto sopra esposto è che ben pochi, fra i soggetti consumatori sovraindebitati, sarebbero effettivamente in grado di



accedere alla procedura.

In considerazione di ciò, ritiene il decidente che un'interpretazione restrittiva si ponga in contrasto con lo spirito della presente legge poiché, soprattutto per i consumatori, il sovraindebitamento è provocato nella quasi totalità dei casi proprio da un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, anche a causa della carente educazione finanziaria dei debitori e della disinvoltura con cui gli enti finanziatori hanno fino ad oggi concesso finanziamenti, tanto da far ipotizzare una corresponsabilità dei creditori nell'eccesso di indebitamento del debitore.

Inoltre, per opinione comune, il termine diligente è un concetto relativo, cioè suscettibile di variare in rapporto alle qualità soggettive e al contesto sociale all'interno del quale opera il debitore. Infatti, la dottrina e la giurisprudenza più recenti tendono ad attribuire ad essa una sempre più accentuata connotazione solidaristica.

Consegue che, sembra più corretto a questo Giudice considerare il consumatore come un soggetto non in grado di gestire adeguatamente le risorse di cui dispone, il quale fa ricorso al credito sopravvalutando le proprie capacità patrimoniali.

Orbene nella specie, ritiene il decidente che facendo applicazione di questi canoni ermeneutici può esprimersi un giudizio di meritevolezza del piano e ciò anche sulla scorta della relazione fornita dai professionisti incaricati.

Dall'esame della copiosa documentazione prodotta e dalle notizie fornite dal ricorrente, è emerso che, la posizione complessiva del Lo Gerfo è il risultato di un non oculato ricorso al credito, coadiuvato dalla convinzione di ripianare i debiti contratti con forma di credito di breve periodo anziché fare ricorso ad un finanziamento a lungo periodo,



circostanza questa che avrebbe consentito maggiormente il risanamento della posizione debitoria. A ciò si è aggiunto l'evento della morte della moglie alla quale risultava cointestato il mutuo acceso con la UBI Banca alla quale il Lo Gerfo ha chiesto il dimezzamento del debito e avverso la quale è pendente ad oggi un contenzioso.

A causa delle circostanze sopra evidenziate, l'incidenza dell'indebitamento sul reddito è aumentata progressivamente raggiungendo il culmine e determinando lo stato di sovraindebitamento.

Alla luce delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta, non si ritiene che il ricorrente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Il ricorrente ha infatti prima contratto obbligazioni astrattamente compatibili con le capacità reddituali della famiglia e, quindi, nella prospettiva positiva di adempierle, e successivamente ha sopravvalutato le proprie capacità economiche e fatto accesso ad ulteriore credito nella convinzione di poterle adempiere e causando in tal modo inconsapevolmente lo stato di sovraindebitamento.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il piano presentato va omologato.

In accoglimento della disponibilità rappresentata dal ricorrente all'udienza del 19.09.2017 va poi ordinato all'Ente datore di lavoro di Lo Gerfo Santo "ANAS s.p.a." di versare direttamente nel conto corrente acceso a nome della procedura n. **IT72X0200843641000104939655**, intrattenuto con la filiale di Termini Imerese di Unicredit S.p.A., la somma di euro 900,00 mensili, dallo



stesso dovuta in esecuzione del piano del consumatore, che viene omologato, mediante trattenuta sulla busta paga mensile.

P.Q.M.

Visto l'art. 12 della legge 3/2012

Omologa

Il piano del consumatore depositato da Lo Gerfo Santo con l'ausilio dell'OCC.

Ordina

Che il consumatore Lo Gerfo Santo versi immediatamente e prima di ogni altro pagamento in favore dei professionisti nominati la somma residua che sarà eventualmente liquidata, a titolo di compenso.

Invita

A tal fine i professionisti nominati a depositare eventuali richieste di liquidazione in relazione all'attività resa

Ordina

all'Ente datore di lavoro di Lo Gerfo Santo nato a Misilmeri il 21.01.1963 "ANAS s.p.a." di versare direttamente nel conto corrente acceso a nome della procedura n. **IT72X0200843641000104939655**, intrattenuto con la filiale di Termini Imerese di Unicredit S.p.A. la somma di euro 900,00 mensili, dallo stesso dovuta in esecuzione del piano del consumatore mediante trattenuta sulla busta paga mensile, finchè lo stesso resterà dipendente dell'azienda ANAS s.p.a.,

Dispone

L'obbligazione mensile prevista nel piano di pagamento della rata di euro 900,00 tornerà a gravare sul Lo Gerfo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Dispone



la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione del sito Internet del Tribunale di Termini Imerese;

onera l'O.C.C. incaricato di comunicare la presente al datore di lavoro del Lo Gerfo Santo "ANAS s.p.a."

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Così deciso in Termini Imerese, in data 30.09.2017

Il Giudice

Emanuela Rosaria Piazza

